

coloro dei conduttori che ne
faranno richiesta la fermenta
in ragione di 20 libbre due libbre
settantaquattro e sessantotto
tante pari a falena una
picciola di frumento, per ogni
falena di terra, pari ad 20
libbre, are trentotto e centiare set-
tantadue. I conduttori restitui-
ranno tale fermenta ben cri-
vellata unitamente al fran-
mento dell'estaglio con l'ad-
dita di uso in Piberay.

10. Si proibisce ai condut-
tori di fermare attorno le
fabbriche e i bevai, dovendo
lasciare metraggiotto e centi-
metri tredici pari a caune due,
libbre sode i fabbricati ed i
bevai non soffrono danno
veruno.

Si proibisce inoltre di fermare
vicino le faie e corpi d'acqua
più alla distanza di metri
quattro e centimetri tredici.

11. I conduttori delle terre irrigue
avranno consegnati in per-
fetto stato agli acquidotti e
sprugati ed in simili condizio-
ni essi si obbligano tenerli e
consegnarli alla fine della
locazione, e così anche le gaur-
lette. In caso d'inadempi-
mento da parte di costoro il loca-
tante nel nome sin d'ora resta
facultato a fare eseguire l'e-
sprugo a danni, spese ed in-
teressi degli stessi.

Resta altresì stabilito che i con-
duttori suddetti non possono op-
porci come non si opporanno
che il locante nel nome o suoi
esecutori, facciano passare le
acque dagli acquidotti esistenti
in detto ecc. fondo per l'irriga-
zione di altri fondi dei comuni
quasi di Piberay e senza pretendere
compensi alcuno.

12. Resta dichiarato che il locante
accordando l'uso dell'acqua

N. N. Governatore